

TAVOLA ROTONDA LA NORMATIVA EUROPEA REACH



Perché una tavola rotonda sul REACH? Perché questo regolamento segna un'innovazione epocale rispetto al passato, ma al tempo stesso può risultare un flop dalle pericolose conseguenze. Perché il REACH coinvolge le tre componenti della società quella industriale, quella tecnica e quella civile. Perché i punti oscuri sono più di uno e bisogna chiarirli ai fini delle ricadute positive del regolamento. Perché la pubblicità che si è fatta intorno al REACH non sempre è chiara ed esaustiva. Perché il cittadino ha diritto di conoscere i propri diritti, ma anche i propri doveri. Perché il REACH rappresenta un'opportunità per la comunità chimica. Perché il dibattito di oggi può essere la base di miglioramenti del domani. Perché il nostro Paese deve concorrere motivatamente alla formazione delle strutture europee al servizio del REACH.

Luigi Campanella

L'IMPATTO DEL REACH SULLE IMPRESE CHIMICHE E DEI SETTORI DI UTILIZZO

Il regolamento REACH, in vigore dal 1° giugno 2007 stabilisce un quadro normativo unico per la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze chimiche. Si tratta di una rivisitazione di oltre 40 normative europee attualmente in vigore, con un ampliamento di campo di applicazione di procedure circa la produzione, l'importazione e l'uso di sostanze chimiche, che solo in Italia coinvolgerà oltre 2.000 imprese chimiche e oltre 100.000 imprese di trasformazione industriale. Tale regolamento impegna le imprese che producono/importano e utilizzano sostanze a valutare le proprietà intrinseche e a prendere le misure necessarie per gestire i rischi ad esse connessi. L'onere della prova relativo alla valutazione del rischio delle sostanze viene pertanto trasferito dalle autorità pubbliche all'industria. Il REACH prevede, per i produttori/importatori di sostanze in quantità pari o superiore ad 1 tonnellata all'anno, un obbligo di registrazione presso l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche di Helsinki (ECHA). L'Agenzia avrà il compito di gestire gli aspetti tecnici, scientifici ed amministrativi del regolamento e di armonizzarne le procedure a livello europeo. Ai fini della registrazione, il produttore/importatore deve fornire, attraverso un fascicolo tecnico, le informazioni relative alle proprietà intrinseche (chimico-fisiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche), all'uso e alle precauzioni d'uso delle sostanze.

Per la produzione/importazione di sostanze in quantità pari o superiori a 10 t/a, è inoltre prevista la compilazione di una relazione sulla sicurezza chimica che comprenda un'analisi dei rischi realizzata sulla base

degli usi identificati delle sostanze. Le autorità competenti degli Stati membri, sotto il coordinamento dell'Agenzia, si occuperanno sia della valutazione dei dossier di registrazione, sia della valutazione delle sostanze, con la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Le sostanze con particolari proprietà pericolose per la salute umana - i CMR (cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione) di categoria 1 e 2 - o per l'ambiente - i PBT (persistenti, bioaccumulabili, tossici) e i vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulabili) - così come altre sostanze di "similar concern", quali ad esempio i modulatori endocrini, saranno soggette ad un regime di autorizzazione. Tale procedura prevede che, in relazione allo specifico uso, la produzione e l'importazione di queste sostanze siano preventivamente autorizzate. Il REACH non riguarda esclusivamente le sostanze in quanto tali, ma anche quelle contenute nei preparati e negli articoli, coinvolgendo pertanto nella sua applicazione non solo i produttori/importatori di sostanze, ma anche i clienti di essi (utilizzatori a valle). Gli utilizzatori a valle possono fornire informazioni a sostegno della preparazione di una registrazione, notificandone l'uso al fornitore, al fine di renderlo un uso identificato. Essi devono quindi: verificare che il proprio uso sia contemplato nella scheda dati di sicurezza inviata dal fornitore; applicare le stesse condizioni descritte negli scenari di esposizione; adottare le appropriate misure di gestione del rischio, sulla base delle informazioni ricevute.

Qualsiasi uso di una sostanza che si discosti dalle condizioni descritte nello scenario di esposizione non sarà consentito.

Stefano Arpisella - Centro REACH srl - Milano